

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6284 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Crisci, con domicilio
eletto presso Simonetta Crisci in Roma, via Carlo Mirabello, 23;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n.
01196/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI
SOGGIORNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons.
Lanfranco Balucani. Nessuno presente per le parti

Ritenuto di poter definire la controversia ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino peruviano
residente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura
di Milano.

Il rinnovo è stato negato con provvedimento del 26.11.2010, per non avere
il ricorrente dimostrato la disponibilità di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento.

2. L'interessato ha fatto ricorso al TAR Lombardia, ma il ricorso è stato
respinto con la motivazione che il ricorrente "...non aveva i requisiti di
reddito al momento della domanda..." e "...non ha dato la prova di aver
raggiunto tale requisito reddituale neppure al momento della decisione,
in quanto dà dimostrazione dell'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro

senza però dare alcuna prova che il reddito derivante da tale rapporto sia sufficiente a garantirgli il raggiungimento del minimo vitale”.

Il ricorrente ha quindi proposto appello.

3. Questo Collegio osserva che la sentenza appellata è sorretta da una motivazione puntuale e circostanziata, con la quale si evidenzia la piena legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'atto di appello, in realtà, non smentisce gli elementi di fatto adottati nel provvedimento della Questura e nella sentenza del TAR; e non contiene neppure argomenti tesi ad evidenziare supposti errori logico-giuridici della decisione impugnata, limitandosi a fornire talune giustificazioni circa la ridotta capacità reddituale.

L'appellante ha invece allegato al ricorso documentazione comprovante la retribuzione corrisposta dal nuovo datore di lavoro per le mensilità decorrenti dal novembre 2010 fino al maggio 2011.

4. Il Collegio, senza entrare nel merito di tale ultima prospettazione, osserva che questa è del tutto irrilevante nella presente sede, nella quale si può discutere soltanto della legittimità dell'impugnato atto di diniego con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato emanato.

La situazione sopravvenuta (id est: la prova della raggiunta disponibilità di un reddito nella misura richiesta dalla legge) dovrebbe semmai formare oggetto di una nuova istanza da rivolgere all'Autorità di pubblica sicurezza.

5. In conclusione l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)